



COMUNE DI CREMA
SETTORE GESTIONE FINANZIARIA,
TRIBUTARIA E COMMERCIALE
SERVIZIO TRIBUTI, COMMERCIO, CATASTO

**REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI SPAZI
ED AREE PUBBLICHE NONCHE' PER L'APPLICAZIONE
DEL CANONE DI OCCUPAZIONE (COSAP)**

UFFICIO: OSAP - CANONE OSAP
Delibera Consiliare n. 42 del 30/03/1999
Delibera Consiliare n. 2011/00049 del 09/06/2011

Il presente Regolamento disciplina nel territorio comunale i criteri di rilascio delle concessioni/autorizzazioni per opere temporanee e permanenti nonché l'applicazione del Canone per l'Occupazione di Spazi e Aree Pubbliche (COSAP)

PARTE I^a PREVISIONE DELLE PROCEDURE DI RILASCIO, RINNOVO, E REVOCA DEGLI ATTI DI CONCESSIONE

Articolo 1 Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento, s'intendono:

- ✚ per "canone", il corrispettivo dovuto al Comune per l'occupazione temporanea o permanente di spazi e aree pubbliche;
- ✚ per "concessione", l'atto amministrativo mediante il quale il Comune autorizza l'occupazione suddetta;
- ✚ per "occupazione" o "occupare" la disponibilità o l'utilizzo, anche di fatto, di suolo o di spazi pubblici come di seguito definiti, con conseguente sottrazione degli stessi all'uso generale della collettività;
- ✚ per "Regolamento", il presente documento, con il quale si provvede a disciplinare le occupazioni di cui sopra e il corrispondente canone di concessione;
- ✚ per "suolo pubblico" o "spazio pubblico", le aree e i relativi spazi soprastanti e sottostanti le medesime, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, comprese le aree mercatali, nonché, a titolo di equiparazione, le aree di proprietà privata, sulle quali risulti regolarmente costituita, nei modi e termini di legge, una servitù di pubblico passaggio.

Articolo 2 Ambito e scopo del Regolamento

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi degli articoli 52 e 63 del decreto legislativo n. 446/1997, e s.m.i., disciplina le occupazioni di spazi e aree pubbliche, i criteri di determinazione e applicazione del canone, nonché le procedure per la richiesta, il rilascio, il rinnovo degli atti di concessione relativi alle occupazioni medesime.

2. In particolare, il presente regolamento disciplina:

- A) Il procedimento amministrativo di rilascio, rinnovo, revoca e decadenza dell'atto di concessione-autorizzazione per le occupazioni di spazi e aree pubbliche:
 - a) occupazioni sia permanenti che temporanee di strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al proprio demanio o patrimonio indisponibile, comprese le aree destinate ai mercati anche attrezzati;
 - b) occupazioni di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio;
 - c) occupazioni per accesso alle proprietà;
 - d) occupazioni con impianti pubblicitari e di distribuzione carburanti;
 - e) occupazioni realizzate da aziende di erogazione di servizi pubblici, ancorché gestiti in regime di concessione amministrativa, con condutture e impianti;
 - f) attraversamenti e impianti di ogni genere.

Le misure base di tariffa per tipologie di occupazione determinate in rapporto alla loro natura e al beneficio economico che esse producono;

- B) Agevolazioni speciali;
- C) Criteri di determinazione del canone;
- D) Modalità e termini per il pagamento del canone;
- E) Accertamento e sanzioni;
- F) Disciplina transitoria.

Articolo 3 Concessioni/Autorizzazioni

1. Le occupazioni permanenti o temporanee di suolo, soprassuolo e sottosuolo appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, comportino o meno la costruzione di manufatti, sono soggette a concessione/autorizzazione.
2. Dette occupazioni, come innanzi individuate, consentono una utilizzazione particolare dei predetti beni alla quale consegue correlativamente una compressione del diritto di godimento generalizzato sugli stessi da parte della collettività.

Articolo 4 Procedimento per il rilascio degli atti di concessione e di autorizzazione

1. Il rilascio dei provvedimenti di concessione e di autorizzazione, costituenti titolo per l'occupazione, è subordinato all'attivazione, allo sviluppo e alla conclusione del relativo procedimento amministrativo in tutte le sue fasi.
2. Detto procedimento è regolato dai principi generali previsti in materia e va coordinato e integrato con le disposizioni previste dal Decreto Legislativo 285/1992 e s.m.i., recante il nuovo Codice della Strada, e dal relativo regolamento di esecuzione e attuazione, nonché dalla legge 241/1990 e s.m.i.
3. Non sono comunque subordinate al previo rilascio del relativo provvedimento amministrativo le occupazioni effettuate con veicoli nelle apposite aree di parcheggio; per tali occupazioni il documento di quietanza per il versamento del canone assolve contestualmente tale obbligo.
4. Le concessioni permanenti sono rilasciate dal Dirigente del Settore/Servizio competente.
5. Le concessioni temporanee sono rilasciate normalmente dal Dirigente del Servizio competente, o in sua assenza, da un Funzionario delegato.
6. Per quelle concessioni che comportino valutazioni di carattere discrezionale o che rivestono particolare valenza per la città, dovrà essere acquisito preventivo parere della Giunta Comunale.

Articolo 5 Attivazione del procedimento amministrativo

1. L'avvio del procedimento amministrativo per il rilascio dell'atto di concessione/autorizzazione ha luogo con la presentazione della relativa domanda diretta al Comune, il quale provvede a dare comunicazione all'interessato nei termini e con le modalità previste dal combinato disposto di cui agli articoli 7 e 8 della legge 241/1990, e s.m.i.. La domanda, che va redatta in carta legale, fatta eccezione per quella avanzata dai soggetti di cui all'articolo 16 del D.P.R. 642/1972, e s.m.i., deve contenere, a pena di improcedibilità:
 - a) i dati anagrafici del richiedente con l'indicazione del codice fiscale;
 - b) l'individuazione specifica dell'area, della strada o degli spazi pubblici sottostanti o soprastanti la cui utilizzazione particolare è oggetto della richiesta;
 - c) l'entità (espressa in metri quadrati o metri lineari) e la durata dell'occupazione oggetto del provvedimento amministrativo e ove sia necessario o prescritto in altri regolamenti, anche l'elaborato grafico e/o l'indicazione dell'eventuale scritta da esporre;
 - d) l'uso particolare al quale si intende assoggettare l'area o lo spazio pubblico;
 - e) la descrizione particolareggiata dell'opera da eseguire, se l'occupazione consiste nella costruzione e mantenimento sul suolo pubblico di un manufatto;
 - f) l'impegno del richiedente di sottostare a tutti gli obblighi e alle disposizioni contenute nel presente regolamento nonché ad eventuali cauzioni che si ritenesse opportuno richiedere per la specifica occupazione.
2. La domanda deve essere corredata dei documenti relativi alla particolare tipologia di occupazione. Le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà sono ammesse nei casi previsti dall'art. 4 della legge n. 15/1968, e successive modificazioni ed integrazioni.

Articolo 6

Termine per la definizione del procedimento amministrativo

1. Il procedimento amministrativo non si conclude necessariamente con il rilascio del provvedimento di concessione/autorizzazione, potendo il Comune ravvisare nell'occupazione richiesta motivi o situazioni di contrasto con gli interessi generali della collettività. In ogni caso, l'eventuale rilascio del provvedimento amministrativo deve precedere l'occupazione materiale del suolo pubblico o del relativo spazio sottostante o soprastante.
2. Sono, comunque, respinte le richieste di concessione per l'esercizio di attività non consentite dalle vigenti disposizioni di legge o che siano in contrasto con motivi di decoro cittadino, oppure non siano conciliabili con le esigenze della sicurezza stradale, dei pubblici servizi, dell'igiene, dell'ordine pubblico o della pubblica tranquillità.
3. Il termine entro il quale il procedimento deve concludersi è di giorni 30 (trenta) se trattasi di occupazioni temporanee e di giorni 60 (sessanta) se trattasi di occupazioni permanenti dalla data di presentazione della domanda al responsabile del procedimento amministrativo.
4. In caso di spedizione della domanda a mezzo del servizio postale, il termine iniziale di riferimento del procedimento è costituito dalla data di ricezione della stessa risultante dall'apposito avviso della relativa raccomandata.
5. I termini di cui al comma 3 possono essere interrotti da richieste di integrazione della documentazione e riprenderanno a decorrere dalla data di ricevimento della stessa. Qualora entro il termine di 90 (novanta) giorni dalla richiesta di integrazione non pervenga al Settore competente la relativa documentazione, la domanda viene archiviata. I termini vengono, inoltre, interrotti qualora sia necessario acquisire, per l'istruttoria della pratica, i pareri di altri enti o autorità e riprenderanno a decorrere dalla data di ricevimento del parere richiesto, nel rispetto di quanto disposto dalla Legge 241/1990, e successive modifiche ed integrazioni.
6. Il responsabile del procedimento ha comunque facoltà di indire apposita conferenza di servizi per acquisire il parere di altri uffici, settori o attività ai fini dell'istruttoria.

Articolo 7

Istruttoria

1. Il Responsabile del procedimento, ricevuta la domanda, provvede ad un esame preliminare di tutti gli elementi sui quali la stessa si fonda e ad un controllo della documentazione allegata.
2. Ove la domanda risulti incompleta negli elementi di riferimento dell'occupazione richiesta o in quelli relativi al richiedente ovvero carente nella documentazione di cui all'art. 5, il Responsabile formula all'interessato, entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione della documentazione, apposita richiesta di integrazione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
3. L'integrazione o la regolarizzazione della domanda deve essere effettuata dal richiedente, a pena di archiviazione della stessa, entro 15 (quindici) giorni dalla ricezione della raccomandata. Detto termine perentorio deve essere comunicato al richiedente con la medesima lettera raccomandata.
4. Il Responsabile del procedimento verifica la completezza e la regolarità della domanda, provvede ad inoltrarla immediatamente agli uffici competenti del Comune ove, per la particolarità dell'occupazione, si renda necessaria l'acquisizione di specifici pareri tecnici. Detti pareri devono essere espressi e comunicati al responsabile nel termine di 15 (quindici) giorni dalla data di ricezione della relativa richiesta. Trascorso inutilmente tale termine, i pareri si intenderanno acquisiti favorevolmente.
5. Per i pareri di cui al punto precedente gli Uffici comunali competenti sono:
 - a) l'ufficio addetto alle Attività Commerciali: per le occupazioni relative al Commercio in generale su aree pubbliche e in sede fissa, alle fiere, feste e sagre, manifestazioni, spettacolo viaggiante, nonché per occupazioni per vendite particolari, per la collocazione di festoni, luminarie, drappi decorativi e simili arredi ornamentali;

- b) l'ufficio addetto alla manutenzione (UTC) e controllo del patrimonio: per la messa in opera di servizi pubblici quali acquedotti, gasdotti, reti telefoniche, reti elettriche e simili; per le occupazioni effettuate con palizzate, ponteggi, steccati e simili necessari per lo svolgimento dei lavori di costruzione, manutenzione, restauro, riparazioni, nonché per l'apertura di scavi stradali;
 - c) l'ufficio addetto al traffico ed alla viabilità urbana: per le occupazioni occasionali di tempo limitato, comunque non superiori a 6 ore, con pietrisco, terra di scavo, gru o scale aeree per traslochi, nonché per il rilascio delle autorizzazioni inerenti ai passi carrai;
 - d) l'ufficio addetto alla Polizia Locale: per tutte le occupazioni che possono causare intralcio o pericolo per la circolazione dei veicoli o persone;
 - e) l'ufficio addetto alla gestione dei Tributi per tutti gli altri tipi di occupazione.
6. Il Responsabile del procedimento trasmette alla Polizia Locale e, nel caso di affidamento in concessione del servizio di liquidazione accertamento e riscossione del canone, alla Società Concessionaria del servizio, copia delle concessioni rilasciate ai fini dell'effettuazione dei controlli di competenza;

Articolo 8 Conclusione del procedimento

1. Il Responsabile, terminata l'istruttoria, conclude il procedimento amministrativo rimettendo gli atti al Dirigente per l'emissione del relativo provvedimento di concessione/autorizzazione o del provvedimento di diniego della stessa.
2. Il Responsabile, nella previsione di esito favorevole della domanda, deve acquisire dall'ufficio competente la nota di determinazione analitica del canone di concessione, allegandola agli atti da rimettere al dirigente per l'emissione del relativo provvedimento. La predetta nota dovrà far parte integrante del provvedimento, ai sensi dell'art. 63, comma 1, del D. Lgs. 446/1997, e s.m.i..

Articolo 9 Rilascio della concessione/autorizzazione

1. Il provvedimento di concessione/autorizzazione è rilasciato dal Dirigente del Settore/Servizio corrispondente alla particolare tipologia dell'occupazione.
2. Il rilascio della concessione/autorizzazione è subordinato al versamento da parte del richiedente dei seguenti oneri:
 - 1) marca da bollo
 - 2) spese relative all'atto (es. di sopralluogo, diritti, ecc.)
 - 3) deposito cauzionale
3. L'entità della cauzione, se prevista, è stabilita di volta in volta dall'ufficio competente, tenuto conto della particolarità dell'occupazione interessante il corpo stradale, le aree e le strutture pubbliche. La cauzione, non fruttifera di interessi, resta vincolata al corretto espletamento di tutti gli adempimenti imposti dal provvedimento amministrativo ed è restituita entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di verifica da parte dello stesso ufficio della regolare esecuzione dell'occupazione e dell'inesistenza di danni.
4. Il Dirigente del Settore/Servizio a cui compete il rilascio della concessione/autorizzazione, ha sempre la facoltà di rifiutarla o di limitarla nel tempo indicandone i motivi, inoltre può imporre, come condizione al rilascio, limitazioni di orario durante la giornata.
5. La concessione/autorizzazione si intende accordata per le occupazioni occasionali di cui al punto 8. dell'art. 26 a seguito di comunicazione scritta all'ufficio competente da darsi almeno 10 giorni prima dell'occupazione per la verifica del rispetto del Codice della Strada e per le prescrizioni del caso; la comunicazione non è richiesta per le occupazioni di pronto intervento che non modificano la circolazione, di cui all'art. 17 e per quelle momentanee di cui al citato art. 26, punto 8. lettere c) e d). L'autorizzazione è richiesta anche per l'allestimento dei banchi finalizzati alla raccolta delle firme, quando l'occupazione non sia riconducibile a quella prevista alla lettera b) del punto 8 dell'art. 26.
6. La concessione/autorizzazione vale soltanto per la persona, per il tempo e per lo scopo in essa specificati.

7. E' facoltà del Comune con l'atto di autorizzazione dettare le opportune prescrizioni alla collocazione di strutture sia fisse che movibili, relativamente all'occupazione in zone di interesse particolare quali:
- ✚ le aree del territorio comunale ove per motivi storici, civili, sociali, artistici, ambientali, paesaggistici, culturali o altro motivo socialmente rilevante, vige un particolare interesse collettivo;
 - ✚ le aree del territorio comunale sottoposte a tutela particolare per legge o altre norme regolamentari o di opportunità;
 - ✚ nell'ambito e in prossimità di luoghi sottoposti a vincoli a tutela di bellezze naturali e paesaggistiche o di edifici o di luoghi di interesse storico.

Articolo 10

Contenuto del provvedimento di concessione/autorizzazione

1. Il provvedimento di concessione/autorizzazione deve contenere, oltre alla specifica indicazione del destinatario o dei destinatari utilizzatori del suolo o dello spazio pubblico:
- ✚ la misura esatta (espressa in metri quadrati o in metri lineari) dell'occupazione;
 - ✚ la durata dell'occupazione e l'uso specifico cui la stessa è destinata;
 - ✚ gli adempimenti e gli obblighi del Concessionario.

Articolo 11

Principali obblighi del Concessionario

1. È fatto obbligo al Concessionario di rispettare tutte le disposizioni contenute nel provvedimento di concessione/autorizzazione concernenti le modalità di utilizzo delle aree e degli spazi dati in uso particolare.
2. È fatto, altresì obbligo al Concessionario, ove l'occupazione comporti la costruzione di manufatti, di rimettere in pristino l'assetto dell'area a proprie spese nel caso in cui dalla costruzione medesima siano derivati danni al suolo o a strutture preesistenti sull'area, nonché di rimuovere eventuali materiali depositati o materiali di risulta della costruzione.
3. Il Concessionario è, inoltre, tenuto ad utilizzare l'area o lo spazio pubblico concesso in modo da non limitare o disturbare l'esercizio di diritti altrui o arrecare danni a terzi.
4. Il Concessionario è obbligato a custodire gli atti e i documenti comprovanti la legittimità dell'occupazione e ad esibirli a richiesta del personale incaricato dal Comune. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione dei predetti atti e documenti, il Concessionario deve darne immediata comunicazione al Comune che provvederà a rilasciare un duplicato a spese dell'interessato.
5. Il Concessionario dovrà inoltre:
 - a) pagare le spese relative all'atto di concessione;
 - b) depositare presso la Tesoreria Comunale la somma richiesta dal Comune a titolo di garanzia del ripristino delle superfici delle aree pubbliche occupate, da restituirsi dopo aver acquisito il parere del competente ufficio. In alternativa, potrà essere presentata idonea fidejussione bancaria o assicurativa. Tale somma potrà essere in tutto o in parte incamerata qualora le opere di ripristino non corrispondono a quanto prescritto e siano necessari ulteriori accorgimenti.
6. Per gli Enti che normalmente eseguono lavori di sottosuolo stradale, sarà stabilita una cauzione - una tantum - per tutti i lavori che verranno eseguiti.
7. E' facoltà del Comune di stabilire altri obblighi nell'atto di concessione - autorizzazione e di imporre nuove condizioni o prescrizioni durante il periodo di validità della stessa.
8. Chiunque eseguirà i lavori per l'uso della concessione sarà tenuto responsabile civilmente e penalmente dei danni che potrà arrecare a persone e cose per effetto dei lavori stessi.
9. Pertanto incombe a chiunque esegue tali lavori, l'obbligo di collocare in sito e mantenere efficienti per tutta la durata dei lavori la segnaletica prescritta dal Codice della Strada e dai regolamenti locali per le interruzioni stradali alla libera circolazione. In difetto, si potrà provvedere a spese del Concessionario.
10. I sopralluoghi e le misurazioni necessarie per ogni lavoro cui si riferisce la concessione saranno effettuati da Funzionari degli uffici comunali ciascuno per quanto di propria competenza.

11. L'assegnazione dei posti nei luoghi dove vengono tenuti mercati e fiere aventi carattere ricorrente e non continuativo, viene fatta in base a quanto disposto in merito dalle leggi e dai regolamenti vigenti;
12. Per l'esposizione di merci al di fuori degli esercizi di vendita, quando costituisca occupazione di spazio pubblico o di area gravata da servitù ad uso pubblico, è d'obbligo richiedere concessione comunale.
13. Coloro che esercitano mestieri girovaghi (cantautore, suonatore ambulante, funambolo, ecc.) possono sostare sulle aree e spazi pubblici allo scopo individuate, e sulle quali è consentito lo svolgimento di tale attività, solo dopo aver ottenuto il permesso di occupazione.
14. Coloro che esercitano il commercio su aree pubbliche in forma itinerante e che sostano solo per il tempo necessario a consegnare la merce o a riscuotere il prezzo, non devono richiedere il permesso di occupazione.
15. Quando, per l'esecuzione di lavori e di opere sia indispensabile occupare il suolo pubblico con pietrisco, terra di scavi e materiale di scarto, nel permesso devono essere indicati i modi di occupazione ed i termini di trasporto dei suddetti materiali negli appositi luoghi di scarico.
16. Per collocare, anche in via provvisoria, fili telefonici, elettrici, cavi ecc. nello spazio sovrastante al suolo pubblico, così come per collocare festoni, luminarie, drappi decorativi o pubblicitari e simili arredi ornamentali, qualora risultino diverse da quelle richiamate all'articolo 9 comma 5 del Regolamento, è necessario ottenere la concessione comunale. Il Dirigente di Settore/Servizio competente detta le prescrizioni relative alla posa di dette linee e condutture, riguardanti il tracciato delle condutture, l'altezza dei fili dal suolo, il tipo dei loro sostegni, la qualità dei conduttori, ecc.

Articolo 12

Revoca e modifica della concessione/autorizzazione - rinuncia

1. Il Comune può revocare o modificare in qualsiasi momento, senza alcun obbligo di indennizzo, il provvedimento di concessione/autorizzazione, qualora sopravvengano motivi di pubblico interesse che rendano non più possibile o diversamente realizzabile l'occupazione.
2. Il Concessionario può rinunciare all'occupazione con apposita comunicazione diretta al Comune. Se l'occupazione non è ancora iniziata, la rinuncia comporta la restituzione del canone eventualmente versato e del deposito cauzionale. Non sono rimborsabili gli oneri corrisposti dal Concessionario per il rilascio del provvedimento amministrativo.
3. Se l'occupazione è in corso all'atto della comunicazione della rinuncia, il rimborso del canone eventualmente corrisposto è limitato al solo periodo di mancata occupazione. Per la restituzione del deposito cauzionale restano ferme le condizioni stabilite dal presente regolamento all'articolo 9, comma 3.

Articolo 13

Decadenza dalla concessione/autorizzazione

1. La decadenza dalla concessione/autorizzazione si verifica nei seguenti casi:
 - ✓ violazione delle disposizioni concernenti l'utilizzazione del suolo o dello spazio pubblico concesso (abuso o uso diverso da quello per il quale è stata rilasciata la concessione/autorizzazione o il relativo provvedimento di variazione);
 - ✓ violazione degli obblighi previsti dall'atto di concessione/autorizzazione (manutenzione, particolari prescrizioni ecc.);
 - ✓ mancato o parziale versamento del canone alla scadenza prevista dal presente regolamento.

Articolo 14

Subentro nella concessione/autorizzazione

1. Il provvedimento di concessione/autorizzazione all'occupazione permanente o temporanea del suolo o dello spazio pubblico ha carattere personale e, pertanto, non ne è ammessa la cessione ad altri.

2. Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione/autorizzazione trasferisca a terzi l'attività in relazione alla quale è stata concessa l'occupazione, il subentrante è obbligato ad attivare, non oltre 15 (quindici) giorni se trattasi di occupazioni temporanee e di 30 (trenta) giorni se trattasi di occupazioni permanenti dal trasferimento, il procedimento per il rilascio della nuova concessione/autorizzazione, proponendo al Comune apposita domanda con l'indicazione degli elementi di cui all'articolo 5.
3. Nella stessa domanda devono essere indicati gli estremi della precedente concessione - autorizzazione rilasciata per l'attività rilevata.

Articolo 15 **Rinnovo della concessione/autorizzazione**

1. Il titolare della concessione/autorizzazione può, prima della scadenza della stessa, chiedere il rinnovo, giustificandone i motivi.
2. La domanda di rinnovo deve essere rivolta al Comune, con le stesse modalità previste dall'art. 5 del regolamento almeno 3 (tre) mesi prima della scadenza, se trattasi di occupazioni permanenti, e di 30 (trenta) giorni, se trattasi di occupazioni temporanee.
3. Nella domanda vanno indicati gli estremi della concessione/autorizzazione che si intende rinnovare.
4. Il procedimento attivato con la domanda segue lo stesso iter previsto in via generale dagli articoli 6, 7 e 8 del presente Regolamento.

Articolo 16 **Anagrafe delle concessioni/autorizzazioni**

1. Gli uffici competenti provvedono a registrare i provvedimenti di concessione/autorizzazione seguendo l'ordine cronologico della data del rilascio. Gli stessi uffici provvedono, altresì, a registrare le date di scadenza dei predetti provvedimenti nonché le loro eventuali variazioni.

Articolo 17 **Occupazioni d'urgenza**

1. Salvo diverse specifiche disposizioni, non sono soggette a preventiva concessione, le seguenti occupazioni:
 - a) interventi di assoluta necessità ed urgenza, disposti dal Sindaco per la tutela della pubblica incolumità, nei limiti necessari a soddisfare tale finalità;
 - b) la realizzazione di occupazioni di assoluta necessità ed urgenza, anche non ordinate dal Sindaco, volte al fine di evitare un pericolo imminente per la pubblica incolumità, nei limiti a ciò necessari ed a norma del Codice della Strada.
2. Le occupazioni di cui al comma 1, sono eseguite sotto la personale responsabilità del proprietario o del possessore a qualsiasi titolo, dell'assuntore e dell'eventuale direttore dei lavori; è fatto obbligo alle predette persone, contestualmente all'inizio dell'occupazione, di darne immediata e dettagliata comunicazione al Sindaco, anche con preavviso telegrafico o altro mezzo idoneo a tal fine, entro cinque giorni dall'occupazione. Chiunque sia interessato dovrà richiedere la concessione dell'occupazione così come previsto dal presente Regolamento.
3. La mancata comunicazione o l'inesistenza delle condizioni che hanno determinato l'occupazione d'urgenza danno luogo all'applicazione della sanzione prevista dall'art. 38 del presente Regolamento per le occupazioni abusive.

Articolo 18 **Limiti delle occupazioni**

1. Le occupazioni della sede stradale sono consentite nei soli casi e nei limiti stabiliti dalle norme del nuovo Codice stradale e relativo Regolamento.

2. Fuori dai centri abitati, la collocazione di chioschi, edicole ed altre installazioni, anche a carattere provvisorio, non è consentita sulla fascia di rispetto prevista per le recinzioni, come determinate dal Regolamento di applicazione del Codice della Strada.
3. Al fine di garantire il rispetto dei diritti pubblici d'uso e di godimento dei monumenti vincolati e per tutelare un insieme di valori storici ed ambientali, non verranno rilasciate concessioni di occupazione temporanea e permanente di suolo pubblico o privato ad uso pubblico nelle vie e piazze poste internamente al perimetro delle Mura Venete fatta eccezione per:
 - a) attività commerciali e pubblici esercizi già presenti nei luoghi citati;
 - b) manifestazioni culturali, sportive, di solidarietà, scolastiche, politiche e patriottiche e di promozione commerciale, organizzate, autorizzate o patrocinate dal Comune;
 - c) mostre librarie organizzate sotto l'arcata interna del palazzo comunale ed esposizioni quadri;
 - d) mercatino degli ambulanti in occasione delle festività natalizie;
 - e) le associazioni in occasione delle festività natalizie;
 - f) celebrazione delle forze armate;
 - g) manifestazioni politiche e sindacali purchè non concomitanti con altre celebrazioni, avvenimenti o attività organizzate/patrocinate dal Comune;
 - h) occupazioni relativi ad interventi manutentivi sia ordinari che straordinari dei fabbricati presenti nei luoghi citati;

E' fatto salvo quanto previsto dal Regolamento comunale disciplinante il commercio su aree pubbliche. Per monumenti vincolati si intendono quelli risultanti dai Decreti del Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali in esecuzione della Legge n. 1089/1939.

4. All'interno delle piazze o dei parcheggi, le occupazioni possono essere consentite qualora non ostino situazioni o ragioni di natura tecnica, anche con riferimento alle esigenze della circolazione, di sicurezza e con l'adozione degli eventuali accorgimenti da prescrivere nell'atto di concessione.

Articolo 19 Occupazioni abusive

1. Sono abusive le occupazioni realizzate senza la concessione comunale.
2. Sono, altresì, considerate abusive:
 - a) le occupazioni realizzate in modo difforme alle disposizioni contenute nell'atto di concessione;
 - b) le occupazioni che si protraggono oltre il termine di scadenza della concessione, senza rinnovo o proroga di questa, ovvero oltre la data di revoca o di estinzione della medesima.
3. In caso di occupazione abusiva il Responsabile al rilascio delle occupazioni, previa constatazione e contestazione della violazione e conseguente applicazione delle sanzioni relative, dispone, previo comunicazione agli interessati dell' avvio del procedimento di cui alla Legge 241/1990 e s.m.i., la rimozione dei materiali o la demolizione dei manufatti, nonché la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici, assegnando agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale vi provvede d'ufficio, addebitando agli occupanti medesimi le relative spese. Resta comunque a carico dell'occupante ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia arrecati a terzi a causa dell'occupazione.
4. Oltre al pagamento del canone previsto per le analoghe occupazioni regolarmente autorizzate, alle occupazioni abusive sono applicate le sanzioni e indennità previste al successivo articolo 38, indipendentemente da quanto disposto dal comma 3, del presente articolo. Il pagamento delle sanzioni non sana comunque l'irregolarità dell'occupazione.
5. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui al precedente comma, l'abuso nell'occupazione deve risultare da verbale di accertamento di violazione redatto da Agente di Polizia Locale o da personale abilitato a svolgere servizio di Polizia Stradale, o nel caso di affidamento in concessione del servizio di liquidazione, accertamento e riscossione del canone occupazione spazi ed aree pubbliche, dal legale rappresentante delle società concessionaria o da persona dallo stesso delegata. Per le occupazioni permanenti, qualora dal verbale non risulti la decorrenza dell'occupazione abusiva, questa si presume effettuata in ogni caso dal 1° gennaio dell'anno in cui è stata accertata. Per le occupazioni temporanee, le stesse si presumono effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale così come previsto dall'art. 63 comma 1 punto 5 lettera g) del D.Lgs. 446/1997 e s.m.i..

PARTE II^a

DISPOSIZIONI PER PARTICOLARI TIPOLOGIE DI OCCUPAZIONI TEMPORANEE

Articolo 20

Concessione del suolo pubblico ovvero privato gravato da servitù di pubblico passaggio per i pubblici esercizi

1. L'occupazione di suolo pubblico ovvero privato gravato da servitù di pubblico passaggio per l'installazione di strutture per il ristoro e l'intrattenimento all'aperto, esterne ai pubblici esercizi nel territorio comunale, è disciplinata dal "Regolamento per la disciplina dell'occupazione temporanea del suolo pubblico o privato di uso pubblico", approvato con deliberazione consiliare n. 2004/00049 del 13.07.2004.

Articolo 21

Occupazioni di spazi ed aree pubbliche per scavi o manomissioni stradali

1. L'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche effettuata per l'esecuzione di scavi o manomissioni stradali è soggetta ad apposita concessione.
2. Prima di dar corso ai lavori, il titolare della concessione dovrà darne comunicazione al competente Ufficio Comunale - Servizi Tecnici e Lavori Pubblici, alla Polizia Locale, e agli eventuali operatori privati della zona ed alle aziende di trasporto pubblico.
3. Le aziende preposte all'esercizio dei pubblici servizi, per i guasti che determinano situazioni di pericolo o utenze fuori servizio, possono intervenire immediatamente dandone tuttavia tempestiva comunicazione agli interessati sopra menzionati.

Articolo 22

Occupazione temporanea di suolo pubblico per fini politici, sindacali, socio-culturali e sportivi senza scopo di lucro

1. Per l'occupazione temporanea di suolo pubblico per l'attività di propaganda politica, sindacale, sportiva e socio culturale, anche mediante raccolta di firme e fondi da parte di associazioni senza scopo di lucro, le postazioni devono essere localizzate nelle aree e spazi del territorio comunale stabiliti dalla disciplina specifica. Gli spazi per l'attività di che trattasi, vengono assegnati in osservanza delle disposizioni dei commi seguenti.
2. Le domande saranno esaminate ed assegnate secondo l'ordine cronologico di presentazione. Qualora la postazione richiesta risulti già assegnata, l'ufficio competente segnala al richiedente le postazioni disponibili più vicine.
3. Nella domanda può essere richiesto per l'occupazione di una stessa area un periodo massimo di quindici giorni, compresi nel mese in corso e in quello successivo. Possono fare eccezione a questo limite le attività che necessitano di tempi più lunghi, quali le raccolte di firme per le istanze referendarie, per la presentazione di liste elettorali e di candidature.
4. L'occupazione può effettuarsi al massimo dalle ore 8.00 alle ore 24.00.

Articolo 23

Occupazione temporanea di suolo pubblico per l'esercizio dei mestieri itineranti e per la vendita di proprie opere dell'ingegno di carattere creativo

1. Gli spazi per l'esercizio dei mestieri itineranti (suonatori ambulanti, giocolieri e simili) e per l'attività di vendita di proprie opere dell'ingegno di carattere creativo, vengono assegnati, sempre in via temporanea, per periodi non superiori a 5 (cinque) giorni fissando gli orari e i luoghi in cui tali attività possono essere esercitate ed eventuali altre limitazioni ritenute opportune.
2. Qualora la postazione richiesta risulti già assegnata, l'ufficio competente segnala al richiedente le postazioni disponibili più vicine.

3. E' fatto divieto di utilizzo di strumenti con amplificazione sonora, salvo deroga contenuta nella concessione.
4. Per il commercio su aree pubbliche si rinvia alla disciplina specifica.

Articolo 24

Posteggi per il commercio su aree pubbliche e in forma itinerante

1. Le occupazioni nei posteggi per il commercio su aree pubbliche sono disciplinate oltre che dal presente Regolamento, dalle leggi nazionali e regionali sulla disciplina del commercio, dai regolamenti speciali, nonché dalle disposizioni attuative in materia.
2. Per commercio su aree pubbliche si intendono la vendita di merci al dettaglio e la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande effettuate su aree pubbliche, o su aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, scoperte o coperte.
3. L'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche nei mercati cittadini può essere svolto con apposita autorizzazione, che, a seconda del tipo di mercato e della durata dell'occupazione di suolo pubblico, comporta l'applicazione del Canone OSAP permanente o temporaneo.
4. Coloro che esercitano il commercio su aree pubbliche in forma itinerante e che sostano per il tempo strettamente necessario a consegnare la merce e a riscuotere il prezzo non devono richiedere la concessione all'occupazione di suolo pubblico. In ogni caso. Il Comune con proprio provvedimento individua le aree pubbliche sulle quali è vietato il commercio in forma itinerante.
5. La concessione è sospesa per 15 (quindici) giorni per accertato omesso pagamento del canone, con le modalità previste dal presente Regolamento. In tal caso, contestualmente alla concessione di suolo pubblico viene sospesa anche la relativa autorizzazione d'esercizio.
6. La concessione è revocata qualora, decorsi 30 (trenta) giorni dalla notifica del provvedimento di sospensione di cui al comma 5, non sia stato effettuato il pagamento del Canone. Contestualmente alla concessione viene revocata anche la relativa autorizzazione d'esercizio.

Articolo 25

Canone d'uso del suolo pubblico finalizzato allo svolgimento di eventi di promozione Commerciale

1. A fronte della richiesta di concessioni per l'occupazione del suolo pubblico finalizzata allo svolgimento di eventi di promozione commerciale o connessi a iniziative comunque aventi una particolare rilevanza pubblicitaria negli spazi pubblici del territorio cittadino che per loro natura o storia rappresentano un valore per la città, è dovuto un canone giornaliero in presenza di:
 - a) eventi organizzati da soggetti privati con fini di lucro nelle piazze e vie del centro storico;
 - b) eventi di privati per sponsorizzazione prodotti o servizi e per riprese televisive/cinematografiche.
2. Il canone di cui al comma 1 è corrisposto dagli operatori tenuto conto del Coefficiente di valutazione economico dell'occupazione per la determinazione del canone stabilito in base alle caratteristiche delle aree e dei valori architettonici e ambientali delle stesse, degli oneri che vengono a gravare sull'ente nonché dei disagi che si determinano per i cittadini in relazione all'uso degli spazi pubblici da parte di privati, secondo l'elenco di classificazione di strade ed aree pubbliche all'allegato A).
3. Il rilascio dei relativi atti concessori o autorizzativi per le iniziative pubblicitarie o commerciali è subordinato al pagamento del predetto canone oltre all'imposta per la pubblicità e ai costi accessori all'occupazione.
4. Per lo sfruttamento del diritto di immagine della Città di Crema, in occasione di eventi organizzati da soggetti privati per sponsorizzazione di prodotti o servizi e per riprese televisive/cinematografiche dei luoghi e spazzi pubblici del territorio cittadino che per loro natura o storia rappresentano un valore per la città, è dovuta un indennità giornaliera. Tale indennità, va corrisposta assieme ai canoni ed all'imposta di cui al comma 3.

PARTE III^a

DISCIPLINA DEL CANONE DI CONCESSIONE/AUTORIZZAZIONE

Articolo 26 **Oggetto del canone**

1. Sono soggette al canone di concessione/autorizzazione, come determinato dagli articoli seguenti del presente regolamento, le occupazioni permanenti e temporanee realizzate nelle strade, nei corsi, nelle piazze, nei mercati anche attrezzati e, comunque, su suolo demaniale o su patrimonio indisponibile del Comune. Sono comunali, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, del Decreto Legislativo n. 285/ 1992, e s.m.i., i tratti di strade statali e provinciali attraversanti il centro abitato.
2. Sono parimenti soggette al canone di concessione/autorizzazione le occupazioni permanenti e temporanee degli spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico di cui al comma 1, effettuate con manufatti di qualunque genere, compresi i cavi, le condutture e gli impianti, nonché le occupazioni di aree private sulle quali si sia costituita nei modi di legge la servitù di pubblico passaggio. La costituzione della servitù nei modi legge «significa che la servitù è sorta per atto volontario giuridicamente rilevante, in via coattiva o per decorso del tempo (usucapione: passaggio indiscriminato, pacifico ed ininterrotto della collettività per 20 anni).
3. Rientrano di massima nelle occupazioni permanenti o temporanee quelle con:
Tettoie, pensiline, corpi sporgenti, intercapedini e simili ♦ Tavolini, sedie, lampade ed ombrelloni con piedistallo, vasi e simili con piante disposti all'esterno di pubblici esercizi o ♦ Tende ♦ Palchi, pedane e banchi per orchestra e spettacoli e manifestazioni ♦ Dissuasori – segnaletica orizzontale ♦ Deposito a terra di merci, generi ed oggetti per la vendita al pubblico ♦ Rastrelliere per velocipedi ♦ Padiglioni, giostre, baracconi vari, circhi equestri e pubblici divertimenti ♦ Deposito di materiale edile, recinzioni per costruzioni mediante steccati, armature e impalcature ♦ Chioschi ed edicole e simili ♦ Cartelloni ed altri mezzi pubblicitari ♦ Passi carrabili ♦ Autovetture da piazza negli spazi loro riservati ♦ Apparecchi automatici (distributori di generi di monopolio, dolciumi, pesatrici e simili) ♦ Serbatoi per distributori di carburanti ♦ Condotture di distribuzione di acqua, gas ed energia elettrica ♦ Cavi telefonici, ecc..
4. Il canone è commisurato alla superficie occupata, espressa in metri quadrati o in metri lineari con arrotondamento all'unità superiore della cifra contenente decimali. Le superfici isolate inferiori al metro quadrato saranno computate per un metro quadrato.
5. Per le occupazioni del suolo in genere che occupano una superficie non superiore a mezzo metro quadrato, non si fa comunque luogo all'applicazione del canone; nel caso di più occupazioni insistenti sulla stessa area o spazio, il canone si determina sommando le relative superfici effettivamente occupate, con arrotondamento alla misura superiore.
6. Sono escluse dal canone:
 - ❖ le occupazioni realizzate con balconi, verande, bow - windows e simili infissi di carattere stabile;
 - ❖ le occupazioni con tende solari poste a copertura dei balconi;
 - ❖ le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune o del demanio statale;
 - ❖ le occupazioni necessarie per l'esecuzione di opere o lavori appaltati dal Comune.
7. Sono esenti dal canone:
 - a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, Comuni e loro Consorzi, enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi dallo Stato e da quegli enti pubblici e privati di cui all'art. 87 del T.U.I.R. che effettuano occupazioni finalizzate esclusivamente ad attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, culturali, ricreative e sportive, nonché ad attività di cui all'art. 16, lettera a), della legge n. 222/1985.
 - b) le tabelle indicative delle stazioni, delle fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché quelle di interesse di circolazione stradale - comunque sprovviste di indicazioni pubblicitarie;
 - c) gli orologi di proprietà privata ma funzionanti per comodo del pubblico e regolati dall'Autorità pubblica; comunque sprovvisti di indicazioni pubblicitarie;
 - d) le aste delle bandiere;
 - e) le occupazioni da parte delle vetture destinate ai servizi pubblici di trasporto di linea in concessione o autorizzati, durante le soste o nei posteggi assegnati;

- f) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella stabilita nei regolamenti di Polizia Locale e per la sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e scarico delle merci;
- g) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici (vedi distribuzione del gas e dell'acqua potabile) nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione stessa;
- h) le occupazioni di aree cimiteriali;
- i) gli accessi carrabili destinati a soggetti portatori di handicap;
- l) le occupazioni con tende a fronte di esercizi pubblici e commerciali, di cui all'art. 32 lett. A) punto 2 lett. b), purché preventivamente autorizzate
- m) le occupazioni con innesti o allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi;
- n) le occupazioni con fiori e piante ornamentali (fioriere o vasi) poste a lato delle vetrine di esercizi commerciali e accessi esercizi pubblici e di servizio, (come abbellimento – arredo urbano) per un massimo di 2 per vetrina o accesso, purché non siano collocati per delimitare spazi di servizio, siano posti in contenitori facilmente movibili e abbiano una profondità non superiore a 30 cm; e preventivamente autorizzate;
- o) le occupazioni di soprassuolo con qualsiasi corpo illuminante (lampade, fari, ecc) che diffonde luce per illuminare vetrine di esercizi commerciali e pubblici, mezzi pubblicitari (insegne, cartelli) per un massimo di 2 per vetrina o mezzo pubblicitario e che comunque la superficie di proiezione al suolo non sia complessivamente superiore a mezzo metro quadrato; purché preventivamente autorizzate;
- p) le occupazioni del suolo con grate, intercapedini e simili, poste per consentire l'areazione o luce ad occupazioni di sottosuolo aventi superficie non superiore a mezzo metro quadrato;
- q) le occupazioni con passi carrabili di cui all'art. 32 lett. A) punto 6);
- r) le occupazioni di spazi pubblici con cartelloni, insegne, tabelle e altri mezzi pubblicitari, di cui all'art. 32 lett. A) punto 2 lett. c);

8. Sono esenti le occupazioni occasionali:

- a) di spazi ed aree pubbliche effettuate da coloro i quali promuovono manifestazioni o iniziative a carattere politico, purché l'area/superficie occupata con impianti o strutture a terra non ecceda i 10 (dieci) metri quadrati;
- b) temporanee realizzate per manifestazioni e iniziative politiche, sindacali, religiose, assistenziali, celebrative e del tempo libero, comunque aventi finalità sociali ed umanitarie, ricreative e sportive, non comportanti attività di vendita o di somministrazione di beni e servizi ai sensi del D.Lgs 114/1998, purché senza scopo di lucro e di durata non superiore a 24 ore e purché preventivamente autorizzate;
- c) le occupazioni realizzate dalle organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociali – ONLUS -. Di cui all'articolo 10 del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, a condizione che tali organizzazioni risultano iscritte nell'anagrafe unica delle ONLUS istituito presso il Ministro delle Finanze per l'esercizio di attività aventi natura statutaria;
- d) sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose. La collocazione di luminarie natalizie è esente quando avvenga nel rispetto delle prescrizioni impartite dal Comune;
- e) il commercio su aree pubbliche in forma itinerante;
- f) di pronto intervento con ponti, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperti, di durata non superiore a ore 8 (otto);
- g) momentanee con fiori e piante ornamentali all'esterno dei negozi o effettuate in occasioni di festività, celebrazioni o ricorrenze, purché non siano collocati per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente movibili;
- h) per operazioni di trasloco e di manutenzione del verde (es: potatura alberi) con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore alle otto ore;
- i) poste in essere dai portatori di handicap o quelle realizzate a favore degli stessi da altri soggetti.

9. Tenuto conto della natura contrattuale del canone, il Comune può, previa deliberazione della Giunta Comunale:

- a) stipulare con terzi accordi relativi all'occupazione di suolo pubblico nelle quali il canone può essere eventualmente compensato in tutto o in parte con prestazioni di pubblico interesse o utilità, o con sponsorizzazione di eventi organizzati dal Comune;

- b) prevedere per eventi eccezionali, esposizioni e manifestazioni di rilevante interesse turistico per la città e per la realizzazione di riprese televisive, cinematografiche e multimediali di rilevante interesse culturale e produttivo per la città, specifici canoni da corrispondere tenendo conto della superficie occupata e della tipologia dell'occupazione;
- c) prevedere riduzioni del canone per gli operatori commerciali che rinnovano le loro attrezzature (tavoli, sedie, chioschi, fioriere e lampade, ombrelloni) nel rispetto delle indicazioni date dal Comune;
- d) accordare riduzioni del canone fino alla sua totale esenzione per occupazioni ritenute di particolare interesse pubblico.

Articolo 27

Soggetti tenuti al pagamento del canone

1. È obbligato al pagamento del canone, di cui al presente regolamento, il titolare dell'atto di concessione/autorizzazione e, in mancanza, l'occupante di fatto, anche abusivo, in relazione all'entità dell'area o dello spazio pubblico occupato, risultante dal medesimo provvedimento amministrativo o dal verbale di contestazione della violazione o del fatto materiale.
2. La titolarità del provvedimento, per il quale si rende dovuto il canone di concessione/autorizzazione, spetta unicamente al soggetto che pone in essere materialmente l'occupazione.

Articolo 28

Durata delle occupazioni

1. Le occupazioni di suolo pubblico sono permanenti e temporanee.
2. Sono permanenti le occupazioni, di carattere stabile, effettuate anche con manufatti, la cui durata, risultante dal provvedimento di concessione, non è inferiore all'anno. Le frazioni superiori all'anno sono computate in misura proporzionale
3. Sono temporanee le occupazioni, effettuate anche con manufatti, la cui durata, risultante dall'atto di autorizzazione, è inferiore all'anno.
4. Tutte le occupazioni devono essere autorizzate dagli uffici comunali competenti. Non è richiesta la concessione per occupazioni occasionali, intendendosi per tali quelle di durata non superiore a trenta minuti.
5. Qualora si tratti di opere insistenti abusivamente sulla strada, la rimozione d'ufficio avviene con la procedura di cui all'art. 211 del D.Lgs. 285/1992 e s.m.i..
6. Per le opere che occupino abusivamente altri spazi ed aree pubbliche diverse delle strade, si applica la procedura di cui al richiamato art. 211 D.Lgs 285/1992 e s.m.i., facendo però capo al Sindaco.
7. Le occupazioni temporanee vengono considerate a carattere eccezionale, e quindi non connesse ad alcun previo atto di concessione/autorizzazione ma, a semplice nulla osta rilasciato dal competente Comando di Polizia Locale, quando effettuate con: tavolini per presidi, trespoli e occupazioni similari che hanno durata non superiore a giorni 2 e per le occupazioni così definite al precedente art. 26, p. 9).
8. Per le occupazioni di durata non inferiore a quindici giorni e per quelle di durata non inferiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente, il canone, determinato dal successivo art. 34, è ridotto in misura tra un minimo del 20 ed un massimo del 50 per cento nei valori previsti nell'allegato B) al presente Regolamento.

Articolo 29

Suddivisione del territorio comunale

1. La tariffa base per la determinazione del canone di concessione/autorizzazione è graduata in rapporto all'importanza delle aree e degli spazi pubblici occupati. A tal fine, il territorio comunale è suddiviso in - IV^a categorie, secondo l'elenco di classificazione di strade ed aree pubbliche all'allegato A) a questo regolamento, quale parte integrante.

Articolo 30
Determinazione della misura di tariffa base

Occupazioni temporanee

- A) Per le occupazioni temporanee di suolo e spazi pubblici, il canone è commisurato alla superficie occupata (metro quadro o lineare) in rapporto alla durata delle occupazioni (giorni), ed è graduato a seconda dell'importanza dell'area, il sacrificio imposto alla collettività, l'indicazione delle specifiche attività anche in relazione alle modalità dell'occupazione, e si applica sulla base delle seguenti misure di tariffa:

limite minimo € 2,40 massimo € 4,00

per un importo stabilito di cui all'allegato B) che forma parte integrante di questo regolamento.

- B) Per le occupazioni temporanee, anche non continuative, aventi durata inferiore al giorno, la misura di cui alla lettera A), moltiplicata per il valore di cui al successivo articolo 31 del presente regolamento, è determinata a fasce orarie:

dalle ore 8:00 alle ore 14:00
dalle ore 14:00 alle ore 20:00
dalle ore 20:00 in poi

Occupazioni permanenti

- C) Per le occupazioni permanenti di suolo e di spazi pubblici, il canone è dovuto per anni solari e a ciascuno corrisponde un'obbligazione autonoma ed è commisurato alla superficie occupata, in rapporto alla durata delle occupazioni, ed è graduato a seconda dell'importanza dell'area, il sacrificio imposto alla collettività, l'indicazione delle specifiche attività anche in relazione alle modalità dell'occupazione, si applica sulla base delle misure di tariffa:

limite minimo € 34,00 massimo € 42,00

per un importo stabilito di cui all'allegato B) che forma parte integrante di questo regolamento.

Articolo 31
Coefficiente di valutazione economico dell'occupazione

1. Il coefficiente di valutazione del beneficio economico dell'occupazione – CE - è determinato dall'importanza delle strade, aree e spazi, del valore della disponibilità dell'area, il sacrificio imposto alla collettività, l'indicazione delle specifiche attività anche in relazione alle modalità dell'occupazione, come è risultante nelle categorie da 1 a 4 esposte nel successivo articolo 33 e sulla base dei minimi e massimi previsti nell'allegato B) che forma parte integrante di questo regolamento, per il quale va moltiplicata la misura di base di tariffa di cui all'articolo 30 del presente regolamento.
2. Il valore di cui al comma 1, determinato analiticamente nella tabella prevista dal successivo articolo 33 per ogni singola fattispecie di occupazione, non può essere in ogni caso inferiore a 0,20 e superiore a 2.50.

Articolo 32
Particolari tipologie e criteri di determinazione della relativa superficie

A) Occupazioni Permanenti

1) Occupazione del suolo

- a) Per le occupazioni con edicole, chioschi e simili, nei casi in cui tali costruzioni non siano assoggettate all'imposta sui fabbricati e relative sovrimposte, il canone si computa misurando alla base la loro superficie compresa quella del basamento relativo se sopraelevato. Le coperture sporgenti vengono assoggettate come occupazioni del soprassuolo;

- b) Per le occupazioni con fioriere, vasi e simili (di proprietà di privati o collocati dal Comune ma ceduti a privati, dissuasori – segnaletica orizzontale o altre forme d'occupazioni per delimitare l'area antistante gli accessi carrabili o altri spazi da sottoporre a propria esclusiva disponibilità, la superficie computabile per la determinazione del canone è quella relativa allo spazio riservato, comprensivo di eventuale accesso veicolare o pedonale;
- c) Nei centri abitati, l'occupazione di marciapiedi con chioschi, edicole ed altre installazioni, può essere consentita purché in adiacenza ai fabbricati e rimanga libera una zona per la circolazione dei pedoni che, al di fuori del centro storico, deve essere larga non meno di un metro e mezzo. La norma del comma precedente non si applica alle occupazioni esistenti alla data di entrata in vigore di questo regolamento.

2) Occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo

- a) Le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo pubblico con cavi, condutture, impianti e con qualsiasi altro manufatto, poste in essere da privati, sono calcolate, ai fini della determinazione del canone, in base alla lunghezza in metri lineari. Per le occupazioni realizzate dalle aziende erogatrici di pubblici servizi prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, si tiene conto dello sviluppo forfettario di cui all'articolo 47 del D.Lgs n. 507/1993 e s.m.i., ricondotto all'unità di misura sopraindicata;
- b) Per le occupazioni con tende a fronte di esercizi pubblici e commerciali, la superficie si computa misurando tutto lo sviluppo frontale e la profondità della tenda, non danno luogo all'applicazione del canone;
- c) Per le occupazioni di spazi pubblici con cartelloni, insegne, tabelle e altri mezzi pubblicitari, anche se assoggettati all'imposta sulla pubblicità, la superficie di riferimento ai fini del canone è data dalle dimensioni dei cartelloni e mezzi medesimi, risultante dall'atto di concessione, per la parte adibita a pubblicità; non sono computabili i sostegni al suolo. Non danno luogo all'applicazione del canone;

3) Occupazioni di aree destinate a parcheggio

- a) Per le occupazioni permanenti delle aree vincolate a parcheggio dei residenti, la superficie di riferimento del canone è quella risultante dal provvedimento di concessione relativo al singolo posto assegnato;
- b) Per le aree vincolate al servizio pubblico di parcheggio, concesse in gestione a terzi, la superficie di riferimento del canone è quella complessivamente destinata al medesimo pubblico servizio o comunque quella risultante dal provvedimento di concessione;
- c) Per le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico, nelle aree vincolate al servizio pubblico di parcheggio, la superficie di riferimento del canone è quella corrispondente al singolo posto-auto o comunque quella risultante dal provvedimento di concessione.

4) Occupazioni in aree di mercato attrezzate

- a) Sono considerate aree di mercato attrezzate quelle che, indipendentemente dai tempi e dalle modalità di esercizio dell'attività mercatale disciplinati in apposito regolamento, hanno tale stabile vincolo di destinazione;
- b) Per le occupazioni permanenti effettuate nelle aree di mercato attrezzate, la superficie computabile per la determinazione del canone è quella relativa al singolo posto o stand assegnato con apposito provvedimento di concessione, rilasciato in aggiunta a quello previsto dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti.

5) Occupazioni con impianti per la distribuzione dei carburanti

- a) Per le occupazioni con impianti per la distribuzione dei carburanti, la superficie di riferimento per la determinazione del canone è quella corrispondente all'intera area di esercizio dell'attività risultante dal provvedimento di concessione. Non hanno autonoma rilevanza le occupazioni realizzate con le singole colonnine montanti ed i relativi serbatoi sotterranei nonché le occupazioni con altre strutture ed impianti di servizio.

6) Occupazioni per accesso alle proprietà – definizione

- a) Gli accessi che si aprono direttamente sul suolo pubblico che siano a filo con il manto stradale o in presenza di un'opera visibile che renda concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta all'uso pubblico, non danno luogo all'applicazione del canone;
- b) Il Comune, su espressa richiesta dei proprietari degli accessi e tenuto conto delle esigenze di viabilità, può, previo rilascio di apposito cartello segnaletico, vietare la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi. La superficie di divieto non può superare i dieci metri quadrati e non è consentita alcuna realizzazione di opere e l'esercizio di particolari attività - Il canone viene determinato dalla tariffa corrispondente alla tipologia di occupazione;
- c) La superficie assoggettabile degli accessi carrabili e pedonali contemplati nelle presenti definizioni, è quella risultante dal relativo atto di concessione/autorizzazione e si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà accesso, per la profondità di un metro lineare «convenzionale»;
- d) Le norme che disciplinano nel territorio comunale l'uso del suolo pubblico per la parte riguardante l'apertura di passi carrabili, sono rimandate alle Disposizioni comunali per il rilascio dell'autorizzazione all'occupazione permanente di suolo pubblico mediante passi carrabili.

B) Occupazioni temporanee

1) Occupazione del suolo

- a) Per le occupazioni con tavoli, tavolini e sedie ad uso caffè, ristoranti, osterie e simili, si conteggia come occupata l'area intermedia tra i tavolini, nonché quella che occorre per l'uso delle sedie, valutando la superficie circoscritta nei punti più esterni della effettiva occupazione escludendo lo spazio necessario per l'ingresso nell'esercizio. La concessione può essere di durata semestrale, trimestrale o mensile; però l'effettiva occupazione per effetto di successive concessioni non può superare i 210 giorni per ogni anno.

2) Occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo in genere

- a) Per la determinazione del canone, valgono gli stessi criteri di individuazione dell'entità dell'occupazione stabiliti innanzi alla lettera A), punto 2), del presente articolo. È tuttavia consentito, per le attività che danno luogo ad occupazioni a sviluppo progressivo (ad es. manutenzione, posa di cavi e condutture, ecc.), richiedere il rilascio di uno specifico atto di autorizzazione recante la previsione delle modalità, dei tempi e dell'entità delle occupazioni nelle loro varie fasi di sviluppo.

3) Occupazioni in aree di parcheggio

- a) Nelle aree vincolate a parcheggio, gestite direttamente dal Comune, la superficie computabile ai fini del canone è quella fissata (anche convenzionalmente) dal presente regolamento in mq 10, corrispondente al singolo posto - auto. Non è soggetta a canone la semplice sosta non vietata dei veicoli lungo le strade, ancorché effettuata negli spazi appositamente contrassegnati. Il Comune può, tuttavia, limitare la durata di detta sosta per una migliore razionalizzazione del traffico urbano, imponendo un determinato onere connesso all'utilizzo di risorse destinate al controllo degli spazi medesimi. Nell'ipotesi di concessione dell'area a terzi per la gestione temporanea del servizio pubblico di parcheggio, vale lo stesso criterio di cui alla precedente lettera A) punto n. 3.

4) Occupazioni in aree occasionali di mercato

- a) Per i mercati, individuati con atto deliberativo, il cui svolgimento è regolato da apposito regolamento, la superficie computabile ai fini del canone è quella risultante dall'atto di autorizzazione rilasciato ai singoli operatori commerciali.

5) Spettacoli viaggianti

- a) Per le occupazioni con attività dello spettacolo viaggiante o nell'esercizio di mestieri girovaghi, la superficie computabile ai fini del canone è quella risultante dall'atto di autorizzazione. Nelle occupazioni di cui sopra non sono computabili quelle realizzate con veicoli destinati al ricovero di mezzi e persone. Per le varie fasi dell'allestimento, svolgimento dello spettacolo e smantellamento delle relative strutture, può essere richiesta l'autorizzazione a sviluppo progressivo dell'occupazione;
- b) Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50% sino a mq. 100, del 25% per la parte eccedente 100 mq e fino a 1.000 mq, del 10% per la parte eccedente 1.000 mq.

6) Occupazioni con impalcature e cantieri per l'esercizio dell'attività edilizia

- a) I Canoni inerenti le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia, sono ridotti qualora gli stessi siano superiori a 30 giorni, come di seguito riportato:
- ❖ occupazioni sino a 30 giorni: canone base al metro quadrato al giorno stabilito per le strade e aree pubbliche appartenenti rispettivamente alla 1^a, 2^a, 3^a e 4^a Categoria;
 - ❖ occupazioni per i successi secondo e terzo mese: si applica il canone base al metro quadrato al giorno ridotto rispettivamente per Categoria del 20%;
 - ❖ occupazioni per i successivi quarto, quinto e sesto mese: canone base al metro quadrato al giorno ridotto rispettivamente per Categoria del 30%;
 - ❖ occupazioni dal settimo mese al 12 mese: canone base al metro quadrato al giorno ridotto rispettivamente per Categoria del 40%;
 - ❖ occupazioni dal dodicesimo mese in poi: canone base al metro quadrato al giorno ridotto rispettivamente per Categoria del 50%;
- b) E' prevista l'applicazione di un ulteriore canone di concessione rapportato al 50% dei canoni sopra individuati ed applicati, in riferimento al periodo per ogni metro lineare delle strade che saranno precluse alla circolazione veicolare o per le quali sarà istituito un senso unico in conseguenza della concessa autorizzazione ad occupare suolo pubblico o privato ad uso pubblico con ponti di fabbrica, cantieri e per le altre opere di natura temporanea;
- c) Per le occupazioni di suolo pubblico, che per effetto dell'invasione parziale o totale della sede stradale causano la deviazione di una o più linee del trasporto pubblico locale urbano ed extraurbano, si applica una maggiorazione del canone pari al costo €/km richiesto al Comune dalla Provincia, rapportato ai chilometri o frazione di essi, in più che le linee si troveranno a dover percorrere su itinerari alternativi a quelli previsti. Il computo complessivo dei chilometri è ottenuto moltiplicando il numero dei giorni di chiusura, totale o parziale, della strada, per il numero di corse di ciascuna linea passante e costretta alla deviazione, per la maggior lunghezza del tratto alternativo. L'importo della prevista maggiorazione è rivalutato annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevato al 31 dicembre dell'anno precedente;
- d) Per le occupazioni con impalcature, ponteggi, ecc., finalizzate all'esercizio dell'attività edilizia, la superficie computabile per la determinazione del canone è quella corrispondente allo sviluppo orizzontale al suolo di tali strutture, ovvero a quello maggiore risultante dall'atto di autorizzazione. Al medesimo atto di autorizzazione occorre far riferimento per la individuazione della superficie concessa per uso cantiere.

Articolo 33
Elementi di valutazione economica per la determinazione del canone

1)	CATEGORIE di importanza delle strade, aree e spazi
A	Centro
B	Zona Limitrofa
C	Prima Periferia
D	Estrema Periferia
2)	VALORE economico della disponibilità dell'area
A	Aree destinate a parcheggio a pagamento
A1	Aree destinate a parcheggio libere
B	Strade, vie e piazze di particolare valore economico (individuate con apposito elenco, all. A) p. 2)
B1	Strade, vie e piazze di particolare valore economico (individuate con apposito elenco, all. A) p. 3)
C	Mercato Pubblico comunale di Via Verdi
D	Iniziative commerciali, mostre mercato, mercatini, fiere, spettacoli viaggianti e installazione giochi su aree attrezzate
D1	Iniziative commerciali, mostre mercato, mercatini, fiere, spettacoli viaggianti e installazione giochi su aree non attrezzate
E	Manifestazioni politiche, culturali, ricreative, sportive, festeggiamenti, su aree attrezzate
E1	Manifestazioni politiche, culturali, ricreative, sportive, festeggiamenti, su aree non attrezzate
F	Strade, vie e piazze finalizzate allo svolgimento di eventi di promozione commerciale e sponsorizzazione di prodotti e servizi organizzati da soggetti privati con fini di lucro, vedi all. A) p. 4)
F1	Strade, vie e piazze finalizzate allo svolgimento di eventi di promozione commerciale e sponsorizzazione di prodotti e servizi organizzati da soggetti privati con fini di lucro per riprese televisive/cinematografiche, vedi all. A) p. 4)
G	Attre zone del territorio comunale
3)	SACRIFICIO imposto alla collettività e modalità di occupazione
A	Occupazione con allocazione stabile di strutture e impianti fissi
B	Occupazioni di cui alla lett. A) determinanti sensibile riduzione della viabilità
C	Occupazioni senza allocazione stabile di strutture e impianti fissi
D	Occupazioni per accesso alla proprietà
E	Occupazioni soprastanti il suolo
F	Occupazioni sottostanti il suolo
4)	NATURA dell'attività
A	Industriali, artigianali, professionali e di servizi
A1	Commerci (vendita e/o esposizione di merci)
B	Commercio in aree pubbliche, mercato pubblico comunale
B1	Commercio in aree pubbliche, iniziative commerciali, mostre mercato, mercatini, fiere
B2	Produttori agricoli che vendono direttamente i loro prodotti (occupazioni temporanee)
C	Pubblici esercizi
D	Manifestazioni politiche, culturali, ricreative, sportive, festeggiamenti
D1	Spettacoli viaggianti e installazione giochi
E	Eventi "patrocinati" dal Comune organizzati da soggetti privati senza fini di lucro
E1	Eventi "patrocinati" dal Comune organizzati da soggetti privati con fini di lucro
F	Edilizia
G	Distributori di carburanti
H	Erogazione pubblici servizi a rete
I	Altri usi

Articolo 34 **Criteri ordinari di determinazione del canone**

1. La misura complessiva del canone per le occupazioni permanenti e temporanee è determinata come segue:

A) Occupazioni Permanenti

Tariffa Permanente - TARP - la tariffa base (TBP), nella misura stabilita nell'allegato B/1) punto 2) lett. C), va moltiplicata per il valore del coefficiente economico CE stabilito nell'allegato B/1) punto 3). L'importo così ottenuto va ulteriormente moltiplicato per il numero dei metri quadrati o dei metri lineari (MQ/ML).

Formula: $TBP \times CE \times MQ/ML =$ Tariffa per le occupazioni permanenti

Per le occupazioni permanenti sorte o scadenti in corso d'anno, la misura del canone per singola frazione è quella annuale, come determinata al comma 1, lettera A) se l'occupazione si è protratta per oltre 6 mesi; quella giornaliera di cui al comma 1, lettera B), per i giorni di effettiva occupazione, se inferiore.

B) Occupazioni Temporanee

Tariffa Temporanea - TART - la tariffa base (TBT), nella misura stabilita nell'allegato B/1) punto 2) lett. A), va moltiplicata per il valore del coefficiente economico CE stabilito nell'allegato B/1) punto 3). L'importo così ottenuto va moltiplicato per il numero dei metri quadrati o dei metri lineari (MQ/ML).

Tariffa Giorno – TARG - la tariffa della fascia oraria (TFO), nella misura stabilita nell'allegato B/1) punto 2) lett. B), va moltiplicata per il valore del coefficiente economico CE stabilito nell'allegato B/1) punto 3). L'importo così ottenuto va moltiplicato per il numero dei metri quadrati o dei metri lineari (MQ/ML).

Formula: $TBT \times CE \times MQ/ML \times GG$ (giorni) = **Tariffa per le occupazioni temporanee**

Formula: $TFO \times CE \times MQ/ML =$ **Tariffa per le occupazioni giorno**

Le misure di tariffa così determinate per ore o fasce orarie non possono essere inferiori (indipendentemente dalla categoria dell'occupazione, dal coefficiente economico) a € 0,13 al mq.

Dalla misura del canone, come sopra determinato, va detratto l'importo dell'onere corrisposto ai sensi dell'art. 26 del nuovo Codice della Strada, approvato con Decreto legislativo 285/1992 e s.m.i., e, se ed in quanto stabilito dal Comune, anche l'ulteriore onere dovuto ove l'occupazione consista nell'attuazione del servizio pubblicitario se l'ente ha adottato il regolamento disciplinante il canone per l'installazione di mezzi pubblicitari.

Articolo 35 **Criteri particolari di determinazione del canone per occupazioni realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi**

1. Per le occupazioni permanenti realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi con cavi e condutture soprastanti e sottostanti il suolo comunale nonché con impianti e manufatti di vario genere, compresi pozzetti, camerette di manutenzione, cabine ecc., il canone è determinato forfettariamente sulla base del numero complessivo delle relative utenze per la misura unitaria di tariffa stabilita dall'art. 63 del Decreto legislativo n. 446/1997 e s.m.i.. In sede di prima applicazione predetto onere è di € 0,52 per utente;
2. Tale importo è rivalutato annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. In ogni caso la misura del canone annuo non può essere inferiore a € 516,46. La medesima misura di € 516,46 è dovuta complessivamente per le occupazioni di cui al comma 1, realizzate per l'esercizio di attività strumentali ai pubblici servizi, intendendosi per attività strumentale quella direttamente connessa all'erogazione dei servizi resi dai soggetti di cui al comma 1.

3. Per le occupazioni realizzate dai soggetti di cui al comma 1, nelle annualità successive a quella di istituzione del canone, detto onere è determinato, sulla base delle modalità di cui al precedente punto 1; considerando per la determinazione del canone annuo, il numero degli utenti risultante alla data del 1 gennaio di ogni anno.
4. Il Comune può, con apposito atto, rettificare il presente articolo, apportando modifiche ai criteri di applicazione del canone, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 63, D.Lgs 466/1997, lettera f) e s.m.i..

Articolo 36

Modalità e termini per il pagamento del canone ed accessori

Versamento per occupazioni permanenti

1. Il versamento del canone per le occupazioni permanenti è effettuato ad anno solare ad eccezione del canone relativo all'anno di rilascio della concessione che verrà corrisposto in dodicesimi in base al periodo di effettiva occupazione.
2. Il versamento del canone per le occupazioni permanenti, va effettuato nel rispetto dei termini stabiliti nell'atto concessorio; relativamente agli anni successivi a quello di rilascio della concessione o autorizzazione il pagamento deve essere effettuato entro il 31 marzo di ciascun anno.
3. Il versamento di cui al comma precedente deve avvenire in un'unica soluzione, salvo quanto di seguito indicato:
 - a) qualora l'importo del canone, riferito ad anno, risulti superiore a € 500,00, può essere disposto, su richiesta del Concessionario, un pagamento rateale fino ad un massimo di 3 (tre) rate quadrimestrali di eguale importo, secondo le seguenti scadenze: 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre. L'omesso o tardivo versamento di una rata fa decadere il beneficio.

In ogni caso il pagamento dell'importo residuo deve essere effettuato prima della cessazione dell'occupazione.

4. Il versamento del canone è effettuato dal titolare della concessione; se la concessione è rilasciata a più soggetti, ognuno è obbligato in solido al pagamento del canone.
5. Gli ampliamenti nell'occupazione in corso d'anno, comportanti il rilascio di una nuova concessione, danno luogo al pagamento del canone relativo, previo conguaglio con il canone già corrisposto per il medesimo anno in conseguenza della precedente concessione.
6. Per le occupazioni a carattere permanente, non si effettua il versamento del canone dovuto qualora questo sia di ammontare inferiore a € 5,00.

Versamento per occupazioni temporanee

1. Per le occupazioni temporanee, il canone deve essere versato prima del rilascio della concessione in unica soluzione anticipata per tutto il periodo dell'occupazione, salvo quanto di seguito indicato:
 - a) qualora l'importo del canone, riferito ad ogni singola concessione, risulti superiore a € 500,00, può essere disposto, su richiesta del Concessionario, un pagamento rateale fino ad un massimo di 3 (tre) rate anticipate di uguale importo. Per gli operatori in aree pubbliche le suddette rate dovranno essere corrisposte entro le scadenze previste dalle disposizioni regolamentari stabilite allo scopo e dalle relative schede economiche. L'omesso o tardivo versamento di una rata fa decadere il beneficio.
 - b) per le occupazioni realizzate da commercianti ambulanti assegnatari di posteggio nelle fiere, prima dell'inizio dell'occupazione.
2. Per le occupazioni a carattere temporaneo, non si effettua il versamento del canone dovuto qualora questo sia inferiore a € 0,50.

3. Il pagamento degli interessi moratori, delle spese, delle sanzioni e degli eventuali altri accessori dovuti è effettuato secondo quanto stabilito nell'avviso di contestazione previsto dall'articolo 39 del presente Regolamento.

Articolo 37

Norme comuni per il versamento

1. Il versamento del canone va effettuato su apposito conto corrente postale del Comune, intestato "Comune di Crema - Versamento canone (permanente o temporaneo) occupazione spazi aree pubbliche - Cosap", con arrotondamento a un euro per difetto se la frazione non è superiore a 0,50 centesimi di euro o per eccesso se è superiore. E' ammesso il versamento con sistema informatizzato (bancomat e similari), su apposito conto del Comune, aperto presso un'agenzia di istituto di credito avente domicilio nel territorio del Comune. In caso di affidamento in concessione del servizio di liquidazione, accertamento e riscossione del canone occupazione spazi ed aree pubbliche, alla società concessionaria.

Articolo 38

Sanzioni

1. Le occupazioni effettuate senza concessione o autorizzazione sono considerate abusive. Sono altresì le occupazioni di cui al precedente art. 19.
2. L'accertamento dell'occupazione abusiva, effettuata mediante verbale redatto da competente pubblico ufficiale ovvero, in caso di affidamento in concessione del servizio, dal concessionario o da persona da esso delegato, comporta per il trasgressore l'obbligo di corrispondere:
 - a) un'indennità pari al canone che sarebbe stato determinato se l'occupazione fosse stata autorizzata aumentata del 50% (cinquanta per cento);
 - b) una sanzione amministrativa pecuniaria il cui minimo edittale coincide con l'ammontare della somma di cui alla lettera a) ed il massimo edittale corrisponde al suo doppio. Per l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria si applicano le norme di cui alla L. 24 novembre 1981 n. 689;
 - c) le sanzioni stabilite dall'art. 20, commi 4 e 5, del nuovo C.d.S. approvato con D.Lgs. 30/04/92 n. 285 e s.m.i.;
3. L'omesso o parziale pagamento del canone comporta l'applicazione di una penale pari al 30% del canone dovuto o del restante canone dovuto, oltre alle spese di notifica dell'avviso di pagamento e agli interessi legali da computarsi a giorno a decorrere dalla scadenza del termine di pagamento entro il quale doveva essere effettuato il pagamento.
4. Nel caso di tardivo pagamento, si applica una penale pari al 10% dell'importo dovuto se il pagamento è stato effettuato entro i 30 (trenta) giorni successivi alla scadenza stessa; oltre tale termine la penale è pari al 20%.
5. Sulle somme pagate a titolo di canone si applicano gli interessi previsti per legge.
6. Le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento non sanzionabili in base ai precedenti commi, o in base all'articolo 20, comma 4, del Decreto legislativo n. 285/1992 e s.m.i., sono punite con la sanzione amministrativa nella misura da € 50,00 a € 500,00 con l'osservanza delle disposizioni previste nelle sezioni I e II del Capo I della Legge n. 689/1981, e s.m.i..

Articolo 39

Accertamenti, riscossione coattiva e rimborsi

1. L'accertamento dell'entrata del canone per l'occupazione a carattere temporaneo, è costituito dal provvedimento concessorio ed avviene contestualmente all'emanazione del provvedimento. Per quelle a carattere permanente, l'accertamento negli anni successivi a quello del rilascio avviene con l'invio del bollettino postale.

2. Al fine del controllo di cui al comma precedente, il Funzionario responsabile verifica la ragione del credito e la sussistenza dell'idoneo titolo giuridico, individua il debitore, quantifica la somma dovuta ed all'occorrenza fissa la relativa scadenza per il pagamento.
3. In caso di occupazione abusiva, il Funzionario responsabile del procedimento compie le attività di cui al comma 2 al fine dell'applicazione delle sanzioni conseguenti all'abuso, nonché le operazioni connesse alla liberazione dell'area.
4. In caso di affidamento in concessione del servizio di liquidazione, accertamento e riscossione del canone occupazione spazi ed aree pubbliche, le attribuzioni di cui ai commi precedenti spettano al Concessionario nella persona del legale rappresentante o persona dallo stesso delegata.
5. La riscossione delle somme dovute a titolo di canone non pagate alle scadenze stabilite e delle relative sanzioni è effettuata coattivamente nelle forme consentite dalle norme vigenti in materia.
6. Le spese per l'espletamento della procedura coattiva sono addebitate all'occupante debitore nella misura determinata annualmente dalla Giunta Comunale e sono recuperate con il procedimento di cui al precedente comma. Con le stesse modalità sono recuperate le spese sostenute dal Comune per la rimozione dei materiali e manufatti e per la rimessa in pristino del suolo in caso di occupazioni ed installazioni abusive.
7. Alla restituzione delle somme erroneamente versate dall'occupante a titolo di canone di concessione provvede il Responsabile di cui al successivo articolo. Il procedimento relativo deve essere esaurito entro 90 giorni dalla data di presentazione della richiesta di rimborso, che l'interessato deve comunque presentare entro 5 anni dalla data del pagamento o da quella in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso.
8. Circa i termini di prescrizione degli eventuali interessi sulle somme da rimborsare si applicano le disposizioni del Codice Civile concernenti le obbligazioni pecuniarie.

Articolo 40 **Funzionario Responsabile**

1. E' Responsabile della gestione del canone il Funzionario designato in tal senso.
2. In particolare, il Responsabile:
 - a) esamina le richieste di occupazione;
 - b) cura l'istruttoria della richiesta di occupazione;
 - c) cura tutte le operazioni utili all'acquisizione del canone, comprese le attività di controllo, verifica, accertamento e riscossione, anche coattiva, ed applica le sanzioni;
 - d) compie ogni altra attività rilevante, comunque disposta dalla legge e dai Regolamenti, in materia di canone di concessione.
3. Il Responsabile competente al rilascio della concessione:
 - a) esprime il consenso od il diniego relativamente alla stessa, emettendo apposito provvedimento (atto di concessione o di diniego);
 - b) sottoscrive gli atti relativi allo svolgimento delle attività operative;
 - c) appone il visto di esecutività sui ruoli di riscossione coattiva.
4. In caso di affidamento in concessione del servizio di liquidazione, accertamento e riscossione del canone, le attività di cui al presente articolo sono svolte, ad eccezione della fase amministrativa che resta di esclusiva spettanza del Comune, dal legale rappresentante, o persona dallo stesso delegata, della società concessionaria del servizio.

Articolo 41
Contenzioso

1. Le controversie riguardanti il procedimento amministrativo della concessione per le occupazioni del suolo pubblico, disciplinate dal Regolamento, sono riservate alla giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.
2. Le controversie concernenti l'applicazione del canone di concessione, se e per quanto dovuto, restano riservate all'Autorità giudiziaria ordinaria.

Articolo 42
Disciplina transitoria

3. Le concessioni e le autorizzazioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento si intendono rinnovate sino alla loro scadenza naturale sempre che le stesse non siano in contrasto con le disposizioni contenute nel presente Regolamento.
4. Il pagamento del canone, previa relativa liquidazione da parte dell'ufficio competente, costituisce implicita conferma dei predetti provvedimenti.

Articolo 43
Disposizioni finali

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio del 2011.
2. Per quanto non disposto dal presente Regolamento, nella sua globalità, si applicano le disposizioni di Legge e Regolamenti vigenti in materia.
3. Il precedente Regolamento di disciplina nel territorio comunale, i criteri di rilascio delle concessioni/autorizzazioni per opere temporanee e permanenti nonché l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche (COSAP), approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 42/1999 e s.m.i., è abrogato.
4. Il presente Regolamento disciplina l'organizzazione degli uffici, i procedimenti, gli atti e quant'altro non soggetto a riserva di legge nazionale o regionale in materia di occupazione, nel rispetto delle indicazioni e delle disposizioni contenute nella normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia.
5. Le norme contenute nel presente Regolamento vanno interpretate alla luce dei principi contenuti nella normativa comunitaria, statale e regionale e si intendono automaticamente abrogate o modificate con l'entrata in vigore di successive disposizioni normative in contrasto, siano esse di carattere comunitario, nazionale o regionale.
6. I riferimenti del presente regolamento a leggi, regolamenti ed altre norme si intendono estesi alle successive modifiche ed integrazioni delle stesse.

Allegato A) al Regolamento alla concessione di spazi ed aree pubbliche nonché per l'applicazione del canone di occupazione (COSAP)

1 - Suddivisione del territorio comunale - Articolo 29
La tariffa base per la determinazione del canone di concessione/autorizzazione è graduata in rapporto all'importanza delle aree e degli spazi pubblici occupati. A tal fine, il territorio comunale è suddiviso in 4° categorie, secondo il seguente elenco di classificazione di strade ed aree pubbliche:
Elenco delle aree e degli spazi pubblici appartenenti alla 1ª categoria Zona CENTRO
L'area comprendente le vie e piazze delimitata dalla cerchia delle "mura venete"
Elenco delle aree e degli spazi pubblici appartenenti alla 2ª categoria Zona LIMITROFA
l'area posta all'esterno della cerchia delle mura venete e le vie o riferimenti quali: Indipendenza, ferrovia - fiume Serio - Visconti - L. Comune .
Elenco delle aree e degli spazi pubblici appartenenti alla 3ª categoria Zona PRIMA PERIFERIA
l'area posta all'esterno delle vie o riferimenti quali: Indipendenza, ferrovia - fiume Serio - Visconti - L. Comune e quella non classificate nella 4ª categoria (estrema periferia)
Elenco delle aree e degli spazi pubblici appartenenti alla 4ª categoria Zona ESTREMA PERIFERIA
l'area non classificata nella 3ª categoria e compresa nei confini del territorio comunale
2 - Elementi di valutazione economica per la determinazione del canone - Articolo 33
Elenco delle strade, vie e piazze di particolare valore economico Zona CENTRO storico
Duomo, Manzoni, Forte, Cavour (incrocio con Via Frecavalli), Madeo, Racchetti, Matteotti (incrocio con Piazza Moro), Mazzini, XX Settembre, Frecavalli,
3 - Elementi di valutazione economica per la determinazione del canone - Articolo 33
Elenco delle strade, vie e piazze di particolare valore economico Zona CENTRO
Le vie e piazze non classificate nella zona Centro storico (punto 2) e rientranti nell'area delimitata delle "mura venete",
4 - Elementi di valutazione economica per la determinazione del canone - Articolo 33
Elenco delle strade, vie e piazze di particolare valore economico Zona CENTRO
a) eventi di promozione commerciale e sponsorizzazione di prodotti e servizi organizzati da soggetti privati con fini di lucro;
b) eventi di promozione commerciale e sponsorizzazione di prodotti e servizi organizzati da soggetti privati con fini di lucro per riprese televisive/cinematografiche

Allegato B) al Regolamento alla concessione di spazi ed aree pubbliche nonché per l'applicazione del canone di occupazione (COSAP)

1 - Durata delle occupazioni - Articolo 28	
Riduzioni	
A) Per le occupazioni "temporanee" di durata non inferiore a quindici giorni, il canone è ridotto del:	
Limite minimo 20 per cento	Limite massimo 30 per cento
B) Per le occupazioni "temporanee" di durata non inferiore ad un mese o che si verifichino con carattere ricorrente, il canone è ridotto del:	
Limite minimo 30 per cento	Limite massimo 50 per cento
2 - Determinazione della misura di tariffa base - Articolo 30	
Occupazioni Temporanee:	
A) Per le occupazioni temporanee di suolo e spazi pubblici, la misura di tariffa a giorno per metro quadrato o metro lineare è di:	
Limite minimo € 2,40	Limite massimo € 4,00
B) Per le occupazioni temporanee, anche non continuative, aventi durata inferiore al giorno, la misura di cui al comma A, moltiplicata per il valore di cui all' articolo 31 del presente regolamento, è determinata a fasce orarie:	
dalle ore 8:00 alle ore 14:00	
Limite minimo € 1,50	Limite massimo € 2,30
dalle ore 14:00 alle ore 20:00	
Limite minimo € 0,50	Limite massimo € 1,30
dalle ore 20.00 in poi	
Limite minimo € 0,30	Limite massimo € 0,50
Occupazioni Permanenti:	
C) Per le occupazioni permanenti di suolo e di spazi pubblici, la tariffa annua per metri quadrati e per metri lineari è di:	
Limite minimo € 34,00	Limite massimo € 52,00

(3) Coefficiente di valutazione economico dell'occupazione per la determinazione del canone Art. 31		
Il coefficiente di valutazione del beneficio economico dell'occupazione – CE è determinato dalla categoria d'importanza delle strade, aree e spazi, dal valore della disponibilità dell'area, il sacrificio imposto alla collettività, l'indicazione delle specifiche attività anche in relazione alle modalità dell'occupazione, secondo i seguenti:		
1) CATEGORIE di importanza delle strade, aree e spazi		
A	Centro	
	Limite minimo 1.10	Limite massimo 1.40
B	Zone limitrofe	
	Limite minimo 0.90	Limite massimo 1.20
C	Prima periferia	
	Limite minimo 0.80	Limite massimo 1.10
D	Estrema periferia	
	Limite minimo 0.50	Limite massimo 0.80
2) VALORE economico della disponibilità dell'area		
A	Aree destinate a parcheggio a pagamento	
	Limite minimo 1.90	Limite massimo 2,20
A1	Aree destinate a parcheggio libere	
	Limite minimo 1.90	Limite massimo 2,10
B	Strade, vie e piazze di particolare valore economico (individuate con apposito elenco all. A) punto 2	
	Limite minimo 1.40	Limite massimo 2,00
B1	Strade, vie e piazze di particolare valore economico (individuate con apposito elenco all. A) punto 3	
	Limite minimo 1.40	Limite massimo 1.80
C	Mercato Pubblico comunale	
	Limite minimo 1,00	Limite massimo 1.40
D	Iniziative commerciali, mostre mercato, mercatini, fiere, spettacoli viaggianti e installazione giochi su aree attrezzate	
	Limite minimo 1.00	Limite massimo 1.40
D1	Iniziative commerciali, mostre mercato, mercatini, fiere, spettacoli viaggianti e installazione giochi su aree non attrezzate	
	Limite minimo 0,80	Limite massimo 1.20
E	Manifestazioni politiche, culturali, ricreative, sportive, festeggiamenti, su aree attrezzate	
	Limite minimo 1.00	Limite massimo 1.40
E1	Manifestazioni politiche, culturali, ricreative, sportive, festeggiamenti, su aree non attrezzate	
	Limite minimo 0.80	Limite massimo 1.20
F	Strade, vie e piazze finalizzate allo svolgimento di eventi di promozione commerciale e sponsorizzazione di prodotti e servizi organizzati da soggetti privati con fini di lucro, <i>vedi all. A) p. 4)lett. a)</i>	
	Limite minimo 1.00	Limite massimo 1,40
F1	Strade, vie e piazze finalizzate allo svolgimento di eventi di promozione commerciale e sponsorizzazione di prodotti e servizi organizzati da soggetti privati con fini di lucro per riprese televisive/cinematografiche, <i>vedi all. A) p. 4) lett. b)</i>	
	Limite minimo 1.20	Limite massimo 1,60
G	Altre aree del territorio comunale	
	Limite minimo 1.00	Limite massimo 1.40

3)	SACRIFICIO imposto alla collettività e modalità di occupazione	
A	Occupazione con allocazione stabile di strutture e impianti fissi Limite minimo 0,90	Limite massimo 1,20
B	Occupazioni di cui alla lett. A) determinanti sensibile riduzione della viabilità Limite minimo 1,50	Limite massimo 1,80
C	Occupazioni senza allocazione stabile di strutture e impianti fissi Limite minimo 0,50	Limite massimo 1,00
D	Occupazioni per accesso alla proprietà Limite minimo 0,50	Limite massimo 1,00
E	Occupazioni soprastanti il suolo Limite minimo 0,20	Limite massimo 0,50
F	Occupazioni sottostanti il suolo Limite minimo 0,20	Limite massimo 0,50
4)	NATURA dell'attività	
A	Industriali, artigianali, professionali e di servizi Limite minimo 1,20	Limite massimo 1,50
A1	Commerciali (vendita e/o esposizioni di merci) Limite minimo 1,20	Limite massimo 1,50
B	Commercio in aree pubbliche, mercato pubblico comunale Limite minimo 0,50	Limite massimo 0,80
B1	Commercio in aree pubbliche, iniziative commerciali, mostre mercato, mercatini, fiere Limite minimo 0,50	Limite massimo 0,80
B2	Produttori agricoli che vendono direttamente i loro prodotti (occupazioni temporanee) Limite minimo 0,50	Limite massimo 0,80
C	Pubblici esercizi Limite minimo 0,50	Limite massimo 0,80
D	Manifestazioni politiche, culturali, ricreative, sportive, festeggiamenti Limite minimo 0,50	Limite massimo 0,80
D1	Spettacoli viaggianti e installazione giochi Limite minimo 0,50	Limite massimo 0,80
E	Eventi "patrocinati" dal Comune organizzati da soggetti privati senza fini di lucro Limite minimo 0,30	Limite massimo 0,50
E1	Eventi "patrocinati" dal Comune organizzati da soggetti privati con fini di lucro Limite minimo 0,50	Limite massimo 0,80
F	Edilizia Limite minimo 0,50	Limite massimo 0,80
G	Distributori di carburanti Limite minimo 0,50	Limite massimo 0,80
H	Erogazione pubblici servizi a rete Limite minimo 0,50	Limite massimo 0,80
I	Altri usi Limite minimo 1,00	Limite massimo 1,50

Allegato B/1) al Regolamento alla concessione di spazi ed aree pubbliche nonché per l'applicazione del canone di occupazione (COSAP)

Tabella Tariffe e Coefficienti

(1) Durata delle occupazioni - Articolo 28		
Riduzioni		
A)	Per le occupazioni "temporanee" di durata non inferiore a quindici giorni, la tariffa è ridotta del:	30 per cento
B)	Per le occupazioni "temporanee" di durata non inferiore ad un mese o che si verifichino con carattere ricorrente, la tariffa è ridotta del:	50 per cento
(2) Determinazione della misura di tariffa base - Articolo 30		
1) Occupazioni Temporanee		
		€
A)	Per le occupazioni temporanee di suolo e spazi pubblici, la misura di tariffa a giorno per metro quadrato o metro lineare è di:	2,44
B)	Per le occupazioni temporanee, anche non continuative, aventi durata inferiore al giorno, la misura di cui al comma A, moltiplicata per il valore di cui all' articolo 31 del presente regolamento, è determinata a fasce orarie	Dalle ore 08,00 alle ore 14,00 1,60
		Dalle ore 14,00 alle ore 20,00 0,53
		Dalle ore 20,00 in poi 0,32
2) Occupazioni Permanenti		
C)	Per le occupazioni permanenti di suolo e di spazi pubblici, la tariffa annua per metri quadrati e per metri lineari è di	34,60
(3) Coefficiente di valutazione economico dell'occupazione per la determinazione del canone Art. 31		
Il coefficiente di valutazione del beneficio economico dell'occupazione – CE è determinato dalla categoria d'importanza delle strade, aree e spazi, dal valore della disponibilità dell'area, il sacrificio imposto alla collettività, l'indicazione delle specifiche attività anche in relazione alle modalità dell'occupazione, secondo i seguenti:		
1)	CATEGORIE di importanza delle strade, aree e spazi	Coefficiente Economico Moltiplicatori
A	Centro	1,10
B	Zone limitrofe	0,90
C	Prima periferia	0,80
D	Estrema periferia	0,50

		Coefficiente Economico
		Moltiplicatori
2)	VALORE economico della disponibilità dell'area	
A	Aree destinate a parcheggio a pagamento	1.90
A1	Aree destinate a parcheggio libere	1.70
B	Strade, vie e piazze di particolare valore economico (individuate con apposito elenco all. A) punto 2	1,60
B1	Strade, vie e piazze di particolare valore economico (individuate con apposito elenco all. A) punto 3	1.40
C	Mercato Pubblico comunale	1.00
D	Iniziative commerciali, mostre mercato, mercatini, fiere, spettacoli viaggianti e installazione giochi su aree attrezzate	1.10
D1	Iniziative commerciali, mostre mercato, mercatini, fiere, spettacoli viaggianti e installazione giochi su aree non attrezzate	0.90
E	Manifestazioni politiche, culturali, ricreative, sportive, festeggiamenti, su aree attrezzate	1.00
E1	Manifestazioni politiche, culturali, ricreative, sportive, festeggiamenti, su aree non attrezzate	0.80
F	Strade, vie e piazze <i>finalizzate allo svolgimento di eventi</i> di promozione commerciale e sponsorizzazione di prodotti e servizi organizzati da soggetti privati con fini di lucro, <i>vedi all. A) p. 4)lett. a)</i>	1.20
F1	Strade, vie e piazze <i>finalizzate allo svolgimento di eventi</i> di promozione commerciale e sponsorizzazione di prodotti e servizi organizzati da soggetti privati con fini di lucro per riprese televisive/cinematografiche, <i>vedi all. A) p. 4) lett. b)</i>	1.40
G	Altre aree del territorio comunale	1.00

		Coefficiente Economico
		Moltiplicatori
3)	SACRIFICIO imposto alla collettività e modalità di occupazione	
A	Occupazione con allocazione stabile di strutture e impianti fissi	1.00
B	Occupazioni di cui alla lett. A) determinanti sensibile riduzione della viabilità	1.50
C	Occupazioni senza allocazione stabile di strutture e impianti fissi	0.50
D	Occupazioni per accesso alla proprietà	0.50
E	Occupazioni soprastanti il suolo	0.20
F	Occupazioni sottostanti il suolo	0.20

4)	NATURA dell'attività	Coefficiente Economico Moltiplicatori
A	Industriali, artigianali, professionali e di servizi	1.20
A1	Commerciali (vendita e/o esposizioni di merci)	1.30
B	Commercio in aree pubbliche, mercato pubblico comunale	0.50
B1	Commercio in aree pubbliche, iniziative commerciali, mostre mercato, mercatini, fiere	0.50
B2	Produttori agricoli che vendono direttamente i loro prodotti (occupazioni temporanee)	0.60
C	Pubblici esercizi	0.50
D	Manifestazioni politiche, culturali, ricreative, sportive, festeggiamenti	0.50
D1	Spettacoli viaggianti e installazione giochi	0.50
E	Eventi "patrocinati" dal Comune organizzati da soggetti privati senza fini di lucro	0.30
E1	Eventi "patrocinati" dal Comune organizzati da soggetti privati con fini di lucro	0.50
F	Edilizia	0.50
G	Distributori di carburanti	0.50
H	Erogazione pubblici servizi a rete	0.50
I	Altri usi	1.00

[Indice](#)

PARTE I^a
PREVISIONE DELLE PROCEDURE DI RILASCIO, RINNOVO, E REVOCA DEGLI ATTI DI CONCESSIONE

Articolo 1	Definizioni
Articolo 2	Ambito e scopo del Regolamento
Articolo 3	Concessioni/Autorizzazioni
Articolo 4	Procedimento per il rilascio degli atti di concessione e di autorizzazione
Articolo 5	Attivazione del procedimento amministrativo
Articolo 6	Termine per la definizione del procedimento amministrativo
Articolo 7	Istruttoria
Articolo 8	Conclusione del procedimento
Articolo 9	Rilascio della concessione/autorizzazione
Articolo 10	Contenuto del provvedimento di concessione/autorizzazione
Articolo 11	Principali obblighi del Concessionario
Articolo 12	Revoca e modifica della concessione/autorizzazione - rinuncia
Articolo 13	Decadenza dalla concessione/autorizzazione
Articolo 14	Subentro nella concessione/autorizzazione
Articolo 15	Rinnovo della concessione/autorizzazione
Articolo 16	Anagrafe delle concessioni/autorizzazioni
Articolo 17	Occupazioni d'urgenza
Articolo 18	Limiti delle occupazioni
Articolo 19	Occupazioni abusive

PARTE II^a
DISPOSIZIONI PER PARTICOLARI TIPOLOGIE DI OCCUPAZIONI TEMPORANEE

Articolo 20	Concessione del suolo pubblico ovvero privato gravato da servitù di pubblico passaggio per pubblici esercizi
Articolo 21	Occupazioni di spazi ed aree pubbliche per scavi o manomissioni stradali
Articolo 22	Occupazione temporanea di suolo pubblico per fini politici, sindacali, socio-culturali e sportivi senza fini di lucro
Articolo 23	Occupazione temporanea di suolo pubblico per l'esercizio dei mestieri itineranti e per la vendita di proprie opere dell'ingegno di carattere creativo
Articolo 24	Posteggi per il commercio su aree pubbliche e in forma itinerante
Articolo 25	Canone d'uso del suolo pubblico finalizzato allo svolgimento di eventi di promozione commerciale

PARTE III^a
DISCIPLINA DEL CANONE DI CONCESSIONE/AUTORIZZAZIONE

Articolo 26	Oggetto del canone
Articolo 27	Soggetti tenuti al pagamento del canone
Articolo 28	Durata delle occupazioni
Articolo 29	Suddivisione del territorio comunale
Articolo 30	Determinazione della misura di tariffa base
Articolo 31	Coefficiente di valutazione economico dell'occupazione
Articolo 32	Particolari tipologie e criteri di determinazione della relativa superficie
Articolo 33	Elementi di valutazione economica per la determinazione del canone
Articolo 34	Criteri ordinari di determinazione del canone
Articolo 35	Criteri particolari di determinazione del canone per occupazioni realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi
Articolo 36	Modalità e termini per il pagamento del canone ed accessori
Articolo 37	Norme comuni per il versamento
Articolo 38	Sanzioni
Articolo 39	Accertamenti, riscossione coattiva e rimborsi
Articolo 40	Funzionario Responsabile
Articolo 41	Contenzioso

Articolo 42	Disciplina transitoria
Articolo 43	Disposizioni finali

Table

Allegato A) al Regolamento alla concessione di spazi ed aree pubbliche nonché per l'applicazione del canone di occupazione (COSAP)

1. Suddivisione del territorio comunale - Articolo 29
2. Elementi di valutazione economica per la determinazione del canone - Articolo 33 - zona centro storico
3. Elementi di valutazione economica per la determinazione del canone - Articolo 33 - zona centro
4. Elementi di valutazione economica per la determinazione del canone - Articolo 33 - Elenco delle strade, vie e piazze finalizzate allo svolgimento di eventi di promozione commerciale

Allegato B) al Regolamento alla concessione di spazi ed aree pubbliche nonché per l'applicazione del canone di occupazione (COSAP)

1. Durata delle occupazioni - Articolo 28
2. Determinazione della misura di tariffa base - Articolo 30
3. Coefficiente di valutazione economico dell'occupazione per la determinazione del canone Art. 31
a) CATEGORIE di importanza delle strade, aree e spazi
b) VALORE economico della disponibilità dell'area
c) SACRIFICIO imposto alla collettività e modalità di occupazione
d) NATURA dell'attività

Allegato B/1) al Regolamento alla concessione di spazi ed aree pubbliche nonché per l'applicazione del canone di occupazione (COSAP)

1. Durata delle occupazioni - Articolo 28
2. Determinazione della misura di tariffa base - Articolo 30
3. Coefficiente di valutazione economico dell'occupazione per la determinazione del canone - Art. 31
a) CATEGORIE di importanza delle strade, aree e spazi
b) VALORE economico della disponibilità dell'area
c) SACRIFICIO imposto alla collettività e modalità di occupazione
d) NATURA dell'attività